

**COMUNE DI BORGOMASINO  
PROVINCIA DI TORINO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.3  
Del 02.03.2012**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno **DUEMILADODICI** addi **DUE** del mese di **MARZO** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiliari regolarmente convocato dal Sindaco ,con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima Convocazione del quale sono membri i Signori:

1 - BELLARDI GIANFRANCO	Presente	8 - FONTANA GIANFRANCO	Presente
2 - BELLARDI FRANCO	Assente	9 - GARD MARCO	Presente
3 - BELLARDI ALESSANDRA	Presente	10 - PERETTI ROBERTO	Assente
4 - CHIMENTI GIOVANNI	Presente	11 - MAMBRITO LUIGI	Presente
5 - TAGLIANTE MARTINA	Presente	12 - BARTALI BERTOLONE ARTURO	Assente
6 - BELTRAMINO FRANCESCO	Presente	13 - POMPEI GIOVANNI	Presente
7 - FAGA ALBERTO	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELLARDI GIANFRANCO** nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 3 del 02.03.2012 – DISCUSSIONE, VOTAZIONE, DISPOSTO.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

### IL SINDACO

VERIFICATO il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ,  
ILLUSTRATO il contenuto della proposta di deliberazione iscritta al nr 3 dell'ordine del giorno,  
DICHIARA aperta la discussione

CHIEDE e prende la parola il Consigliere MAMBRITO Luigi, il quale fa rilevare come l'art. 3 del regolamento in oggetto limiti la possibilità di poter utilizzare i terreni agricoli non fabbricabili per "realizzare interventi edilizi connessi all'attività di coltivatore diretto".

Interviene alla discussione il Sindaco, il Consigliere FAGA Alberto.

Al termine della discussione, il Consiglio Comunale, all'unanimità, decide di approvare il regolamento stralciando l'articolo 3, rimettendo all'Ufficio Tributi l'incarico di verificare la congruità dello stesso con le norme in materia edilizia Regionale e con le norme del piano regolatore Comunale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI la proposta di deliberazione allegata al presente atto,

RILEVATA la opportunità di procedere alla sua approvazione,

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,

CON VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti : 10

votanti: 10

favorevoli: 10

astenuti: nessuno

contrari: nessuno

## DELIBERA

1. DI PRENDERE atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
2. DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dall'ufficio di segreteria comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;


Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

### DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI : IL SEGRETARIO COMUNALE ( D.ssa D'ANSELMO AnnaRita)



**Comune di BORGOMASINO**

**(Provincia di Torino)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 02.03.2012)*

**INDICE:**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

**Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.**

**Art. 3 - Terreni agricoli e coltivatori diretti. ( stralciato )**

**Art. 4 - Immobili degli enti pubblici.**

**Art. 5 - Immobili recuperati per attività assistenziali.**

**Art. 6 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.**

**Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili.**

**Art. 8 - Immobili di interesse storico-artistico.**

**Art. 9 - Altre agevolazioni.**

**Art. 10 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.**

**Art. 11 - Versamenti.**

**Art. 12 - Interessi.**

**Art. 13 - Importi minimi di versamento.**

**Art. 14 - Rateizzazione dei pagamenti.**

**Art. 15 - Compensi incentivanti al personale.**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Borgomasino dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
- 2.** Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

## **Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.**

- 1.** Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2.** Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locatate.



**Art. 3 - Terreni agricoli e coltivatori diretti.**

**STRALCIATO**

**Art. 4 - Immobili degli enti pubblici.**

- 1.** Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2.** Sono inoltre da considerarsi esenti anche gli immobili posseduti dai predetti enti che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**Art. 5 - Immobili recuperati per attività assistenziali.**

- 1.** Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.

#### **Art. 6 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.**

- 1.** Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.
- 2.** L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili.**

- 1.** L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2.** Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, sono quelle previste dalla Legge e dai regolamenti comunali.

#### **Art. 8 - Immobili di interesse storico-artistico.**

- 1.** Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011.

#### **Art. 9 - Altre agevolazioni.**

- 1.** Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta.
- 2.** Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta.

3. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta.

#### **Art. 10 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.**

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1

#### **Art. 11 - Versamenti.**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune.

#### **Art. 12 - Interessi.**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale vigente.
2. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di Euro 5,00 (cinque) comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

### **Art 13 - Importi minimi di versamento.**

- 1.** Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € cinque/00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

### **Art. 14 - Rateizzazione dei pagamenti.**


- 1.** Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 14 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
- 2.** Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
  - n.1 rate, in caso di importi a debito fino ad € 500,00
  - n.2 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 501,00
- 3.** La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune.
- 4.** In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.

### **Art. 15 - Compensi incentivanti al personale.**

- 1.** Al personale addetto alla gestione dell'IMU è riconosciuto un compenso incentivante.
- 2.** L'entità del compenso di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto e le relative modalità di devoluzione vengono stabiliti annualmente nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:**

IL PRESIDENTE  
BELLARDI GIANFRANCO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **16 MAR. 2012 - II PUBBLICAZIONE DAL : 2 APR. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Atto diventato esecutivo a seguito del decorso dei termini di cui all'art. 124 comma 2 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA